

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 3215 e 2180-A

Relazione orale

Relatore RUSSO

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 7 febbraio 2001

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia
e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia

*approvato dalla Camera dei deputati il 14 aprile 1998 in un testo risultante
dall'unificazione del disegno di legge*

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(V. Stampato Camera n. 2199)

e del disegno di legge

d'iniziativa del deputato MARENCO

(V. Stampato Camera n. 3087)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 aprile 1998*

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia
(2180)

d'iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1997

Per il quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 3215

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

sul disegno di legge n. 3215

9 febbraio 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando tuttavia che il testo riguarda in parte materie suscettibili di regolazione non legislativa. Si ritiene necessario, inoltre, verificare la conformità del disegno di legge alla delega disposta dalla legge n. 59 del 1997 in tema di riordino delle amministrazioni statali.

(Estensore: PASTORE)

su emendamenti al disegno di legge n. 3215

27 settembre 2000

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Delega per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero della giustizia

Art. 1.

(Decentramento dei servizi della giustizia e attività dell'amministrazione centrale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a realizzare il decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia, attuato su base distrettuale e secondo i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5.

2. Sono riservati all'amministrazione centrale:

a) il servizio statistico, nonchè le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati;

b) il servizio del casellario giudiziario centrale;

c) l'emanazione di circolari e la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare ai singoli distretti, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

e) i bandi di concorso da espletare a livello nazionale o distrettuale;

f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi distrettuali;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Decentramento dei servizi della giustizia

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «Ministro» il Ministro della giustizia;

b) per «Ministero» il Ministero della giustizia;

c) per «UDAG» l'Ufficio distrettuale dell'amministrazione giudiziaria.

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

g) il trasferimento del personale amministrativo tra i diversi distretti e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;

h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni;

i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica, nel rispetto delle norme vigenti relative alla determinazione dei trattamenti retributivi e previdenziali;

l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura;

m) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

Art. 2.

*(Uffici distrettuali e relative competenze.
Principi e criteri direttivi)*

1. **Ai fini del decentramento, il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve prevedere l'istituzione, presso ogni distretto di corte d'appello, salvo quanto disposto dall'articolo 4, dell'Ufficio distrettuale dell'amministrazione giudiziaria (UDAG), quale organo decentrato del Ministero.**

2. L'UDAG è diretto da un dirigente amministrativo, di livello inferiore a quello di dirigente generale, che abbia superato con esito favorevole l'apposito corso di cui all'articolo 8. Limitatamente al primo triennio della sua attività, l'UDAG può essere diretto da un dirigente amministrativo, prescindendo dal superamento del suddetto corso, da un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato d'appello ovvero da un soggetto estraneo all'amministrazione nominato dal Ministro, con contratto di durata massima triennale, in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Uffici distrettuali e relative competenze)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, **presso ogni distretto di corte d'appello, è istituito l'UDAG, quale ufficio dirigenziale non generale** decentrato del Ministero.

2. L'UDAG è diretto da un dirigente amministrativo, di livello inferiore a quello di dirigente generale, **individuato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80**, che abbia superato con esito favorevole l'apposito corso di cui all'articolo 7. Limitatamente al primo triennio della sua attività, l'UDAG può essere diretto da un dirigente amministrativo, prescindendo dal superamento del suddetto corso, da un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato d'appello ovvero da un soggetto estraneo all'amministrazione nominato dal Ministro, con contratto di durata massima

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello dell'assunzione.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per i trasferimenti di personale da operare ai fini della copertura degli organici degli UDAG in sede di prima applicazione del decreto legislativo, e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in funzione degli uffici stessi, si prescinde dai requisiti temporali di permanenza nella sede di prima destinazione.

4. In materia di personale amministrativo, **il decreto legislativo deve prevedere, per gli UDAG, le seguenti competenze:**

a) predisposizione, secondo le direttive del Ministro e in base al contingente di personale determinato dal Ministero per ciascun distretto anche in rapporto ai carichi di lavoro, di un progetto biennale di consistenze organiche degli uffici giudiziari del distretto, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti, **da sottoporre all'approvazione della Conferenza distrettuale di cui all'articolo 3;**

b) distribuzione tra gli uffici giudiziari delle unità di personale amministrativo assegnate dal Ministero al distretto;

c) i trasferimenti del personale amministrativo nell'ambito degli uffici giudiziari del distretto, le applicazioni, le supplenze e ogni altro movimento, **secondo i criteri fissati dalla Conferenza distrettuale di cui all'articolo 3**, in conformità alle direttive emanate annualmente dal Ministro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

triennale, in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello dell'assunzione.

Soppresso

3. In materia di personale amministrativo, l'UDAG, in conformità alla direttive emanate annualmente dal Ministero, attende ai seguenti compiti:

a) **formulazione di proposta al Ministero per la determinazione biennale delle consistenze organiche degli uffici giudiziari del distretto, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti, secondo le direttive e in base al contingente di personale determinato dal Ministero medesimo per ciascun distretto, anche in rapporto ai relativi fabbisogni;**

b) *identica;*

c) trasferimenti del personale amministrativo nell'ambito degli uffici giudiziari del distretto, applicazioni, supplenze e ogni altro movimento, in conformità alle direttive emanate annualmente dal **Ministero.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. In materia di beni ed attrezzature, **il decreto legislativo deve prevedere, per gli UDAG**, le seguenti competenze:

a) acquisto delle attrezzature e loro distribuzione tra gli uffici giudiziari del distretto;

b) predisposizione, previa ricognizione delle esigenze degli uffici giudiziari del distretto, di un progetto annuale di distribuzione dei fondi assegnati o accreditati dal Ministero, da sottoporre all'approvazione della Conferenza distrettuale di cui all'articolo 3;

c) approvazione del rendiconto per le spese sostenute dai comuni per la manutenzione ed il funzionamento dei locali destinati ad uffici giudiziari del distretto.

6. In materia di normalizzazione dei servizi di cancelleria, **il decreto legislativo deve prevedere, per gli UDAG**, le seguenti competenze:

a) verifica, rispetto ai rilievi degli organi ispettivi del Ministero, dell'avvenuta normalizzazione dei servizi nei singoli uffici giudiziari del distretto;

b) redazione e trasmissione al Ministero di un rapporto sull'avvenuta normalizzazione dei servizi ovvero sulle difficoltà che ad essa si frappongono e che non siano superabili in sede locale.

Art. 3.

(Conferenza distrettuale e relative competenze. Principi e criteri direttivi)

1. Ai fini del decentramento, il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve prevedere l'istituzione, presso ogni distretto di corte d'appello, di un organo collegiale denominato Conferenza distrettuale dell'amministrazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. In materia di beni ed attrezzature, l'UDAG, **in conformità alle direttive emanate annualmente dal Ministero, attende ai seguenti compiti:**

a) *identica;*

b) predisposizione, previa ricognizione delle esigenze degli uffici giudiziari del distretto, di un progetto annuale di distribuzione dei fondi assegnati o accreditati dal Ministero; **il progetto è approvato dal capo del dipartimento, valutate le proposte degli uffici giudiziari del distretto;**

c) *identica.*

5. In materia di normalizzazione dei servizi di cancelleria, l'UDAG, **in conformità alle direttive emanate annualmente dal Ministero, attende ai seguenti compiti:**

a) *identica;*

b) *identica.*

Art. 3.

(Conferenza di servizi)

1. **Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei diversi interessi pubblici coinvolti, il Presidente della Corte d'Appello, su richiesta del dirigente dell'UDAG, indice una riunione dei magistrati**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

giudiziaria (CODAG), distinto in due sezioni, una per gli uffici giudicanti e l'altra per gli uffici requirenti, presieduto dal presidente della corte d'appello o dal procuratore generale presso la corte d'appello e composto, in posizione di pari dignità, dal dirigente dell'UDAG, dai capi degli uffici giudiziari del distretto, dai dirigenti delle rispettive cancellerie e segreterie giudiziarie, dai presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati, da due rappresentanti del consiglio giudiziario. Il decreto legislativo deve prevedere altresì la partecipazione alla CODAG di rappresentanti degli enti territoriali individuati in relazione alle competenze attribuite alla Conferenza.

2. In materia di personale, di beni e di attrezzature il decreto legislativo deve prevedere, per la CODAG, le seguenti competenze:

a) approvazione delle piante organiche del personale amministrativo sulla base dei progetti predisposti dall'UDAG;

b) determinazione dei criteri, in conformità alle direttive emanate annualmente dal Ministro, per i trasferimenti, le applicazioni, le supplenze e ogni altro movimento relativo al personale amministrativo all'interno del distretto;

c) approvazione del piano annuale di distribuzione tra gli uffici giudiziari del distretto dei fondi assegnati o accreditati sulla base dei progetti predisposti dall'UDAG.

Art. 4.

(Decentramento per le regioni Sicilia e Valle d'Aosta)

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve prevedere l'istituzione, nella regione Sicilia, di due Uffici regionali dell'amministrazione giudiziaria **e di due Conferenze**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dirigenti degli uffici giudiziari del distretto ovvero una conferenza di servizi.

Soppresso

Art. 4.

(Decentramento per la regione Sicilia)

1. **Sono istituiti** nella regione Sicilia due Uffici regionali dell'amministrazione giudiziaria, con sede per la Sicilia occidentale a Palermo, per la Sicilia orientale a Catania,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

regionali dell'amministrazione giudiziaria, con sede per la Sicilia occidentale a Palermo, per la Sicilia orientale a Catania, nonchè l'attribuzione di controlli contabili e di legittimità sugli atti di tali uffici alla Ragioneria regionale dello Stato di Palermo.

2. Il decreto legislativo deve inoltre prevedere l'istituzione nella regione Valle d'Aosta di un Ufficio regionale dell'amministrazione giudiziaria e di una Conferenza regionale dell'amministrazione giudiziaria con sede ad Aosta presieduta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, dal presidente del tribunale.

Art. 5.

*(Competenze degli uffici giudiziari.
Controlli contabili e sostitutivi)*

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve prevedere:

a) l'attribuzione a ciascun ufficio giudiziario della competenza in materia di atti di gestione del personale, salvo quelli riservati al Ministero e all'UDAG, con l'obbligo di comunicare a tale Ufficio gli atti di maggiore rilievo concernenti la gestione del personale;

b) l'attribuzione dei controlli contabili sulla gestione dell'UDAG, ove previsti, alle Ragionerie regionali dello Stato;

c) l'istituzione di un controllo sostitutivo da parte del Ministro nei casi di grave e persistente omissione degli organi decentrati o dei singoli uffici, secondo le rispettive competenze, specificandone condizioni e modalità.

Art. 6.

(Riorganizzazione degli uffici giudiziari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

con attribuzione di controlli contabili e di legittimità sugli atti di tali uffici alla Ragioneria regionale dello Stato di Palermo.

Soppresso

Art. 5.

*(Competenze degli uffici giudiziari.
Controlli contabili e sostitutivi)*

1. **Ciascun ufficio giudiziario provvede alla gestione del personale assegnato al proprio ufficio, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 6 e delle direttive definite dal Ministero e dall'UDAG, con l'obbligo di comunicare a tale Ufficio gli atti di maggiore rilievo.**

2. **Le Ragionerie regionali dello Stato provvedono ai controlli contabili sulla gestione dell'UDAG, ove previsti.**

Art. 6.

(Riorganizzazione degli uffici giudiziari)

1. **Gli uffici giudiziari sono riorganizzati secondo i seguenti criteri:**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gore della presente legge, un decreto legislativo diretto a realizzare la riorganizzazione degli uffici giudiziari con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) **attribuire** al magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso;

b) **assegnare** al dirigente preposto all'ufficio di cancelleria o di segreteria le funzioni relative alla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, destinate ad assicurare il funzionamento dell'ufficio giudiziario, con l'attribuzione, in capo allo stesso dirigente, delle responsabilità della gestione e dei relativi risultati, **nonchè stabilire che** il funzionario preposto alla direzione della cancelleria o segreteria esercita comunque le funzioni a lui attribuite dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro al fine di realizzare l'organizzazione ed assicurare il funzionamento della stessa cancelleria o segreteria;

c) stabilire le modalità di formulazione del programma delle attività dell'ufficio e delle eventuali modifiche che nel corso della sua validità si rendano necessarie per effetto di mutate esigenze o situazioni, **predisposto dal magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario e da chi è preposto alla direzione della cancelleria o segreteria;**

d) determinare le misure e stabilire i provvedimenti necessari per superare eventuali contrasti che determinino disfunzioni dell'attività giurisdizionale;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) al magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario **è attribuita** la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso;

b) al dirigente preposto all'ufficio di cancelleria o di segreteria **sono attribuite** le funzioni relative alla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, destinate ad assicurare il funzionamento dell'ufficio giudiziario, con l'attribuzione, in capo allo stesso dirigente, delle responsabilità della gestione e dei relativi risultati **in coerenza con il programma di cui alla lettera d)**;

c) **il dirigente** preposto alla direzione della cancelleria o segreteria esercita le funzioni a lui attribuite dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro al fine di realizzare l'organizzazione ed assicurare il funzionamento della stessa cancelleria o segreteria;

d) **il magistrato dirigente l'ufficio e il dirigente preposto alla direzione della cancelleria o segreteria formulano annualmente** il programma delle attività dell'ufficio e **concordano le** eventuali modifiche che nel corso della sua validità si rendano necessarie per effetto di mutate esigenze o situazioni;

e) **qualora nella redazione del programma o delle sue modifiche emergano contrasti, ovvero non si dia attuazione al programma, così determinandosi disfunzioni dell'attività giurisdizionale, il magistrato dirigente l'ufficio può emanare i necessari provvedimenti, con atto scritto e motivato, da comunicarsi, corredato delle osservazioni del dirigente preposto alla direzione della cancelleria o segreteria, al capo del dipartimento;**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e) **attribuire** al dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei confronti del personale dipendente, anche su richiesta del magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario.

Art. 7.

(Riforma del Ministero di grazia e giustizia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un decreto legislativo per la riforma del Ministero di grazia e giustizia, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riorganizzare le direzioni generali e gli uffici centrali secondo modelli che assicurino a ciascuna struttura omogeneità di attribuzioni e autonomia organizzativa e funzionale adeguata alle specifiche aree di intervento, con la costituzione di uno specifico dipartimento per i servizi giudiziari;

b) attribuire in ogni caso alla medesima struttura le competenze in materia di personale e di attrezzature;

c) diversificare le funzioni di *staff* e di *line* e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione;

d) istituire un ruolo centrale, comprensivo del personale amministrativo e tecnico del Ministero e degli UDAG, nonché dei livelli dirigenziali, con riduzione degli attuali organici del personale amministrativo;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) al dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria **è attribuito** l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei confronti del personale dipendente, anche su richiesta del magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario.

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e) conferire, con criteri di gradualità, gli incarichi direttivi al personale amministrativo, da coordinare con il contestuale e altrettanto graduale rientro dei magistrati nel proprio ruolo organico, nel limite temporale massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) prevedere norme transitorie per l'inquadramento nei ruoli centrali del Ministero del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie in servizio nello stesso Ministero o negli uffici giudiziari;

g) identificare le funzioni dirigenziali in rapporto alle reali necessità delle strutture e disciplinarne l'attribuzione, in un quadro complessivo di pari dignità, a magistrati e a dirigenti amministrativi, prevedendo, per questi ultimi, la qualifica di dirigente generale, con contestuale riduzione nelle piante organiche di posti di dirigente, e comunque in numero non superiore a dieci;

h) istituire un comitato con compiti di programmazione, di coordinamento e di controllo, composto dal capo di gabinetto e dai titolari responsabili delle unità amministrative centrali; sopprimere il Consiglio di amministrazione trasferendone le attribuzioni relative alla programmazione, al coordinamento e al controllo al comitato e le altre alle strutture organizzative competenti per materia;

i) prevedere che i magistrati a cui sono attribuiti incarichi ministeriali non superino il numero massimo di cinquanta, con esclusione di quelli collocati fuori dal ruolo organico della magistratura, assegnati alla dirigenza dell'UDAG;

l) prevedere per il Ministero di grazia e giustizia la nuova denominazione di Ministero della giustizia e per il Ministro di grazia e giustizia la nuova denominazione di Ministro della giustizia considerando tutti i richiami normativi al Ministero di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

grazia e giustizia e al Ministro di grazia e giustizia riferiti rispettivamente al Ministero della giustizia ed al Ministro della giustizia.

Art. 8.

(Scuola di formazione e aggiornamento)

1. È istituita la Scuola di formazione e aggiornamento del personale amministrativo del Ministero **di grazia e giustizia**. La Scuola di formazione e aggiornamento svolge:

a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento dei nuovi assunti nelle realtà in cui dovranno operare;

b) corsi e seminari di aggiornamento e qualificazione finalizzati all'accrescimento delle competenze professionali del personale.

2. Sono organi della Scuola:

a) il direttore, nominato con decreto del Ministro **di grazia e giustizia** tra personale con qualifica di dirigente, e responsabile dell'organizzazione interna e della gestione della Scuola;

b) il comitato scientifico, nominato con decreto del Ministro **di grazia e giustizia** e composto, oltre che dal direttore della Scuola, da personale amministrativo, da docenti universitari, da magistrati ed avvocati, che svolge attività di programmazione della formazione e dell'aggiornamento del personale amministrativo, sulla base di direttive impartite dal Ministro **di grazia e giustizia**.

3. L'organizzazione, il funzionamento e le sedi periferiche della Scuola sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro **di grazia e giustizia**.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Scuola di formazione e aggiornamento)

1. È istituita la Scuola di formazione e aggiornamento del personale amministrativo del Ministero. La Scuola di formazione e aggiornamento svolge:

a) *identica*;

b) *identica*.

2. *Identico*:

a) il direttore, nominato con decreto del Ministro tra personale con qualifica di dirigente, e responsabile dell'organizzazione interna e della gestione della Scuola;

b) il comitato scientifico, nominato con decreto del Ministro e composto, oltre che dal direttore della Scuola, da personale amministrativo, da docenti universitari, da magistrati ed avvocati, che svolge attività di programmazione della formazione e dell'aggiornamento del personale amministrativo, sulla base di direttive impartite dal Ministro.

3. L'organizzazione, il funzionamento e le sedi periferiche della Scuola sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

(Ulteriori principi e criteri direttivi della delega)

1. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 6 e 7 si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i), nonché all'articolo 12, comma 1, lettere f), g), m), n), p), q) e s), ed all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11.625 milioni per l'anno 1998 e in lire 5.975 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede:

a) quanto a lire 5.975 milioni a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 5.650 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

2. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo, che deve essere espresso nel successivo termine di trenta giorni, scaduto il quale il Governo emana comunque i decreti legislativi.

Art. 12.

(Testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di personale, organizzazione e funzionamento del Ministero di grazia e giustizia, apportando le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse ed indicando espressamente tutte le disposizioni abrogate. Nel medesimo testo unico potranno altresì essere ricomprese eventuali disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi in essa indicati.

2. Entro il trecentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Art. 13.

(Norma transitoria)

1. I dirigenti preposti alle cancellerie o alle segreterie giudiziarie, trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno nominati solo tra coloro che hanno superato con esito favorevole il corso di formazione presso la Scuola di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 8.

Art. 14.

(Divieto di maggiori oneri)

1. Dall'esercizio delle deleghe legislative di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Norma transitoria)

1. I dirigenti preposti alle cancellerie o alle segreterie giudiziarie, trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno nominati solo tra coloro che hanno superato con esito favorevole il corso di formazione presso la Scuola di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 7.

Art. 10.

(Divieto di maggiori oneri)

1. **Dall'attuazione della** presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti dall'articolo 8.

DISEGNO DI LEGGE N. 2180

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SERENA

Art. 1.

(Titolarità delle funzioni amministrative)

1. I magistrati ordinari e militari non possono in alcun caso esercitare funzioni amministrative, eccezione fatta per quella di addetti al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di addetti agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di componenti degli uffici del Consiglio superiore della magistratura, di componenti dell'Ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia, limitatamente alle funzioni che incidono direttamente sullo stato giuridico dei magistrati, e per quelle espressamente consentite da altre disposizioni di legge. Resta salva la facoltà per il Governo di proporre magistrati alla Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario, nonchè, nell'ambito della predetta Direzione generale, all'Ufficio amministrazione della giustizia penale nel rapporto con l'estero. Resta salva l'applicazione dell'articolo 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Al personale dirigenziale centrale e periferico dell'amministrazione della giustizia dovrà assicurarsi la titolarità degli uffici delle cancellerie o segreterie e della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Art. 2.

(Istituzione del Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria)

1. Nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia è istituito il Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria, il quale provvede,

secondo le direttive e gli ordini del Ministro di grazia e giustizia:

a) all'attuazione della politica giudiziaria relativa alla organizzazione delle strutture giudiziarie amministrative e della magistratura, ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni;

b) al coordinamento tecnico-operativo, alla direzione ed amministrazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, nonchè al coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni dell'amministrazione;

c) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento medesimo.

2. Al Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria è preposto il direttore generale dell'amministrazione giudiziaria scelto tra i dirigenti generali di pari qualifica, nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. La dirigenza di cui al comma 2 può essere conferita per incarico a tempo determinato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a soggetto estraneo alla pubblica amministrazione ed all'amministrazione della giustizia, dotato di riconosciuta cultura e di spiccata capacità tecnico-manageriale.

4. Al Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria è assegnato un vice direttore generale nominato dal Ministro di grazia e giustizia, su proposta del direttore generale dell'amministrazione giudiziaria, tra i dirigenti generali, per l'espletamento delle funzioni vicarie.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'organizzazione del Dipartimento del-

l'amministrazione giudiziaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) verifica delle attribuzioni che per specifiche ragioni devono essere affidate agli organi centrali e decentramento delle altre secondo le modalità previste dall'articolo 3, nonchè attraverso l'organizzazione in settori operativi; determinazione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, degli uffici periferici, soprattutto per quanto riguarda la dotazione dei mezzi materiali strumentali e la gestione del personale e dei servizi; disciplina della gestione a livello decentrato; disciplina dei rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale; disciplina della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale giudiziario;

b) determinazione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, degli uffici centrali del Dipartimento secondo modelli che assicurino ad ogni organismo omogeneità di attribuzioni, con particolare riferimento all'istituzione di un ufficio unico per il personale, e con il riconoscimento di un'autonomia organizzativa e funzionale adeguata alle aree specifiche di intervento;

c) analisi delle funzioni dirigenziali (attive, ispettive, di consulenza e di studio) e previsione della loro attribuzione ai dirigenti dell'amministrazione giudiziaria; conseguente individuazione degli incarichi e previsione dei ruoli afferenti le nuove professionalità poste in evidenza dalla analisi delle funzioni;

d) previsione dell'attribuzione di incarichi dirigenziali a magistrati, secondo la disciplina di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per le funzioni di capo dell'Ufficio legislativo e della Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario;

e) disciplina degli incarichi ministeriali e delle condizioni per il conferimento anche mediante determinazione della loro durata e dei limiti di permanenza al Dipartimento.

6. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 5, alla direzione degli

uffici del Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria possono rimanere magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, con l'adozione, eventualmente anche in sanatoria, della procedura di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e nel rispetto, in particolare, della durata massima biennale e della non rinnovabilità dell'incarico, di cui al secondo comma del medesimo articolo.

7. È soppressa la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali.

Art. 3.

(Istituzione dei servizi di provveditorato dell'amministrazione giudiziaria)

1. Nelle sedi di corti di appello, sotto la diretta responsabilità dei dirigenti amministrativi delle corti, sono istituiti dei servizi di provveditorato dell'amministrazione giudiziaria. Tali servizi devono attuare le disposizioni del Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria in materia di personale, organizzazione degli uffici, rapporti con gli enti locali ed il Servizio sanitario nazionale.

2. Ogni altra funzione amministrativa concernente il personale amministrativo ed i servizi giudiziari, demandata dalle leggi vigenti ai capi degli uffici giudiziari, è attribuita al dirigente amministrativo delle corti di appello.

Art. 4.

(Revisione degli organici del personale dell'amministrazione giudiziaria)

1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali del personale del Ministero di grazia e giustizia sono aumentate di quattro unità con qualifica di dirigente generale di livello B, per le funzioni di direttore generale dell'amministrazione giudiziaria, di direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, di direttore generale degli affari penali, delle grazie

e del casellario, di capo dell'Ispettorato generale per le cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 5.

*(Attività del funzionario giudiziario
ex carriera direttiva)*

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge uno o più decreti legislativi che prevedano il trasferimento di funzioni dai magistrati ai funzionari giudiziari in materia di affari non contenziosi, e in particolare di esecutorietà delle parcelle del campione civile e penale, querela nell'interesse dell'erario, servizi dello stato civile degli atti notori, esecuzione civile fino all'opposizione.

